

AVVISO NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

SUNTO DEL RICORSO

IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL T.A.R. PER IL LAZIO – ROMA, I SEZIONE BIS, N. 4540/2019 PUBBLICATA IN DATA 8 APRILE 2019 (n. R.G. 2719/2019 – MARIA CARBONARA c/ MINISTERO DELL'INTERNO)

In ottemperanza a quanto disposto con l'Ordinanza di cui all'oggetto, di seguito si riporta un sunto del ricorso.

La ricorrente ha chiesto l'annullamento dei seguenti atti:

- del Decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – DCAFFGEN – registro decreti – prot. n. 0000295 del 27.12.2019 T.01.03.09. Visite mediche, notificato alla ricorrente Sig.ra Maria Carbonara a mezzo di posta raccomandata a/r ricevuta in data 10.01.2019, con cui è stata disposta, nei confronti della predetta Sig.ra Maria Carbonara, l'esclusione dal concorso a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, bandito con D.M. n. 5140 del 6 novembre 2008;
- del verbale n. 17 relativo alla seduta del 6 dicembre 2018 della Commissione Medica costituita con D.M. n. 148 del 19 giugno 2018 per l'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali nei confronti dei candidati utilmente collocati nella graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco nel CN. VV.F., per la successiva assunzione ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- ove occorra, del D.M. n. 148 del 19 giugno 2018 di nomina della Commissione Medica;
- della scheda medica redatta dalla suddetta Commissione Medica in data 6 dicembre 2018 e della relativa cartella clinica allegata, relativa alle visite mediche effettuate in data 15 e 16 marzo 2018, mediante cui la Sig.ra Carbonara è stata ritenuta “NON IDONEO”;
- del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 814 posti, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco, indetto dal Ministero dell'Interno con D.M. 6 novembre 2008, n. 5140, nella parte in cui, agli artt. 2 e 9, prevede per l'ammissione al concorso il possesso del requisito fisico dell'altezza non

inferiore a m 1,65 di cui al D.M. 78 del 11 marzo 2008 che richiama a sua volta il D.P.C.M. n. 411/1987, come successivamente modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. n. 223 del 27 aprile 1993;

- del D.M. 78 del 11 marzo 2008 recante “*Regolamento concernete i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*”, relativamente alle prescrizioni circa la statura minima richiesta, secondo i criteri di cui al D.P.C.M. n. 411/1987, come successivamente modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. n. 223 del 27 aprile 1993;
- del D.P.C.M. n. 411/1987, come successivamente modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. n. 223 del 27 aprile 1993, nella parte in cui stabilisce per la partecipazione al concorso per vigili del fuoco il requisito dell'altezza non inferiore a m 1,65;
- ove occorra, del D.P.R. n. 207/2015 recante “*Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2*”, ove interpretato nel senso della non applicabilità dello stesso alla fattispecie di cui è causa;
- di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque inerente e successivo agli atti impugnati, compresa:
 - la graduatoria generale di merito del concorso a 814 posti di VV. F. bandito con D.M. n. 5140 del 06/11/2008, approvata con D.M. n. 88 del 14/07/2010, come rettificato dal successivo D.M. 5 ottobre 2010, n. 135, Allegato A, nonché
 - la graduatoria generale di merito pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno n. 1/25 del 16 luglio 2010; nonché
 - la graduatoria finale dei posti non riservati del concorso a 814 posti di VV.F. bandito con D.M. n. 5140 del 06/11/2008, approvata con D.M. 5 ottobre 2010 n. 135, Allegato B4 e successive modifiche,

nella misura in cui fossero state *medio tempore* modificate dall'Amministrazione procedente con l'esclusione del ricorrente.

A sostegno della propria domanda il ricorrente ha premesso che:

Con D.M. n. 5140 del 06/11/2008, il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali ha indetto una procedura selettiva, per titoli ed esami, per l'assunzione di personale nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Prendeva parte alla suddetta procedura la sig.ra Maria Carbonara.

Espletate le prove ed esaminati i titoli, con D.M. n. 88 del 14/07/2010, come rettificato dal successivo D.M. n. 135 del 05/10/2010, il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha approvato la graduatoria generale finale della procedura selettiva, nella quale la sig.ra Maria Carbonara si è posizionato al posto n. 6.090, collocandosi poi nella graduatoria finale B 4 (posti non riservati) al n. 4076, dovendosi precisare che con l'art. 1, comma 368, della Legge 11.12.2016 n. 232 (*"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019"*), la precitata graduatoria è stata ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 2018 (la precitata norma, infatti, così dispone: *"sono altresì prorogate, fino al 31 dicembre 2017, [...] la graduatoria vigente del concorso a 814 posti di vigile del fuoco, bandito con decreto del Ministero dell'interno 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, che e' prorogata fino al 31 dicembre 2018"*) e con l'art. 1, comma 390, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (*"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"*), la graduatoria è stata ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 2019: *"per la copertura dei posti di cui al comma 389 [i.e. la dotazione organica del ruolo di VV.FF.], nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per l'anno 2019, si provvede prioritariamente mediante il ricorso alla graduatoria, fino ad esaurimento della medesima, relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, la cui validità è all'uopo prorogata fino al 31 dicembre 2019"*.

Stante l'inserimento nella graduatoria finale, il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha invitato il ricorrente a sottoporsi all'accertamento del requisito dell'idoneità psico-fisica, così come previsto dall'art. 9 del D.M. n. 5140 del 06/11/2008. La ricorrente, quindi, si è sottoposta alle visite ed, all'esito delle stesse, a mezzo dell'impugnato Decreto veniva disposta l'esclusione di quest'ultima dal concorso a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, in quanto la Commissione Medica aveva ritenuto l'odierno ricorrente inidoneo ex D.M. n. 78 del 11/03/2008, art. 1, C. 1, D.P.C.M. 22/07/1987 n. 411 artt. 3 c. 2, per *"Deficit statura (cm 156,5)"*.

Atteso il predetto provvedimento di esclusione dal concorso, la Sig.ra Carbonara impugnava gli atti in epigrafe in quanto illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Violazione dell'art. 3 e 97 della Costituzione; violazione dell'art. 1, co. 3, della legge n. 2/2015; violazione l'art. 6, co. 1, lett. a), e co. 2, del DPR n. 207/2015; violazione dell'art. 2 e dell'art. 9 del bando di concorso. Violazione dell'art. 14 della l. n. 521/1988. Violazione del principio generale di non discriminazione e del principio di uguaglianza. Eccesso di potere *sub specie* della contraddittorietà, manifesta irragionevolezza e disparità di trattamento.

Il provvedimento di esclusione della ricorrente dal concorso pubblico nella qualifica di “vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco” è radicalmente illegittimo, in quanto ha disposto l'esclusione dell'odierno ricorrente dalla predetta procedura selettiva in ragione unicamente di un ritenuto deficit di statura.

Senonché, una tale esclusione contrasta sia con il quadro normativo e regolamentare applicabile, sia con il sedimentato orientamento espresso in materia da Codesto Ecc.mo Collegio e dal Consiglio di Stato, oltre a porsi in violazione con i principi generali di uguaglianza e non discriminazione nell'accesso all'impiego pubblico, riconosciuti ormai da tempo sia dalla Corte Costituzionale, sia dalla normativa e giurisprudenza comunitaria.

In proposito, si rileva che l'art. 2, co. 1, lett. D) del bando di concorso, nel disciplinare i requisiti per l'ammissione, richiede che i candidati siano in “*possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui al decreto ministeriale 11 marzo 2008, n. 78*”.

Il DM n. 78/2011 richiamato dal bando di concorso in esame individua, all'art. 1, i requisiti di idoneità fisica e psichica, tra i quali è compreso “*il limite di altezza di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411*”. Tale previsione del DPCM n. 411/1987 stabilisce una statura non inferiore a 1,65 m per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Senonché, la legge n. 2/2015 ed il relativo regolamento di attuazione, il DPR 207/2015, hanno introdotto – per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale del comparto Difesa e Sicurezza (tra cui rientra il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle due componenti di personale permanente e volontario) – i parametri fisici della composizione, della forza muscolare e della massa metabolicamente attiva **in luogo del requisito dell'altezza minima** stabilito dalla previgente disciplina regolamentare (*i.e.* art. 3, co. 2, DPCM n. 411/1987 di cui si è detto).

L'art. 1, co. 3, della legge n. 2/2015 e l'art. 6, co. 1, lett. a), del DPR n. 207/2015 hanno espressamente disposto - a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPR medesimo (pubblicato in GURI il 29 dicembre 2015) - l'**abrogazione dell'art. 3 del DPCM n. 411/1987**, che prevedeva, per l'appunto, il requisito della statura non inferiore a 1,65 m per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Inoltre, l'art. 6, co. 2, del DPR n. 207/2015 prevede una clausola generale di **inapplicabilità delle disposizioni che contengono limitazioni all'arruolamento/immissione in servizio in ragione di limiti di altezza**, stabilendo che, a partire dalla data di entrata in vigore del DPR medesimo, *“non è più applicabile, altresì, nessuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa, che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco”*.

L'odierno ricorrente è stato invitato a sottoporsi all'accertamento del requisito dell'idoneità psico-fisica solo nel 2018. A tale data – ossia al momento dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica della ricorrente preordinata alla sua successiva immissione in servizio – i **parametri normativi attuali non contemplano più**, in forza di quanto sopra osservato, **il requisito dell'altezza minima** per il reclutamento del personale del comparto Difesa e Sicurezza.

Ne consegue che, alla data di espletamento degli accertamenti di idoneità psico-fisica sull'odierno ricorrente, non era più legittimamente applicabile dall'Amministrazione alcuna disposizione regolamentare o amministrativa – quale quella richiamata dal provvedimento di esclusione qui impugnato – contenente limiti di altezza minima in materia di reclutamento del personale per l'accesso al Corpo dei vigili del fuoco.

Ne discende che, nel caso in esame, l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare l'idoneità della ricorrente in base ai parametri di idoneità psico-fisica introdotti dalla nuova normativa (l. n. 2/2015 e DPR n. 207/2015) e non – come è invece illegittimamente avvenuto – in base al DPCM n. 411/1987. Conseguentemente, applicando la corretta normativa di riferimento, l'Amministrazione non avrebbe dovuto escludere il ricorrente per deficit di statura, essendo il requisito della statura minima ormai non più vigente ed, anzi, espressamente abrogato (sin dal 2016) alla data dell'accertamento dei requisiti (*i.e.* 2018).

Le considerazioni sopra tratte trovano sostegno anche nelle stesse previsioni della *lex specialis* di concorso in esame, che l'Amministrazione ha illegittimamente violato.

Ed infatti, l'art. 1, co. 2, del bando di concorso dispone che il “*requisito dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale [...] dovrà essere posseduto al momento degli accertamenti effettuati dalla Commissione medica*” e non, come nel caso degli altri requisiti, “*alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione*”.

In sostanza, per il requisito dell'idoneità psico-fisica è prevista dalla stessa normativa di concorso una deroga espressa al principio secondo cui i requisiti devono essere posseduti dai candidati al momento di presentazione della domanda di partecipazione, al fine di assicurare che il personale reclutato sia idoneo secondo parametri attuali e prossimi rispetto al momento dell'immissione in ruolo.

Ne discende, dunque, una volta di più, l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione, che ha violato l'esigenza – espressamente riconosciuta nella stessa *lex specialis* di concorso – di garantire la valutazione dell'idoneità psico-fisica dei candidati secondo parametri attuali e prossimi al momento dell'immissione in ruolo.

Nessun pregio avrebbe il riferimento alla norma transitoria contenuta nell'art. 5, co. 3, del DPR n. 207/2015, secondo cui “*le disposizioni recate dal presente regolamento si applicano ai concorsi [...] i cui bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data successiva alla sua entrata in vigore*”.

Ed infatti, sul punto, la giurisprudenza di Codesto Ecc.mo Collegio e del Consiglio di Stato sopra richiamata ha proprio chiarito che il momento discriminante ai fini dell'applicazione della nuova normativa è costituito dalla data di effettuazione della visita di accertamento dei requisiti finalizzata all'arruolamento del soggetto (*i.e.*, nel caso di specie, il 2018), anche nei casi in cui i bandi di concorso sono stati pubblicati prima dell'entrata in vigore della nuova normativa (*i.e.*, nel caso di specie, il 2008).

E, d'altronde, tale conclusione appare del tutto condivisibile, in quanto – diversamente opinando – verrebbero favorite ingiustificate disparità di trattamento, lesive del principio generale di uguaglianza e del principio generale di non discriminazione nell'accesso al pubblico impiego e, pertanto, illegittime.

Infatti, come ha osservato in un recente caso anche Codesto Ecc.mo Collegio, “*applicando, nello stesso momento, la pregressa normativa per gli idonei di una graduatoria approvata prima dell'entrata in vigore della Legge 12 gennaio 2015, n. 2 e del DPR 17 dicembre 2015 n. n. 207 e la normativa vigente agli idonei o vincitori inclusi in una graduatoria approvata successivamente, si potrebbe determinare una disparità di trattamento fra soggetti da immettere in servizio nello stesso momento, nell'esercizio del*

medesimo potere-dovere di verifica ex post dei requisiti fisici, riveniente dall'art. 14 della legge 5 dicembre 1988, n. 521" (TAR Lazio – Roma, sez. I bis, n. 3972/2018).

E d'altronde, non appare in ogni caso applicabile al caso di specie nemmeno la *ratio* sottesa alla previsione della norma transitoria in esame, che, secondo quanto si legge nella relazione illustrativa allo schema DPR, è stata introdotta *"al fine di evitare – relativamente a procedure concorsuali già in corso di espletamento – la sovrapposizione tra la data di efficacia dell'emanando regolamento e quella della valutazione dei requisiti e scongiurare che, a causa del conseguente contenzioso, si debbano annullare le citate procedure in corso recando un grave pregiudizio alla funzionalità delle amministrazioni del comparto Difesa e Sicurezza"*.

Senonché, nel caso in esame:

- la procedura selettiva per cui è causa è stata conclusa con graduatoria definitiva nel 2010, ossia ben prima dell'entrata in vigore del DPR, con la conseguenza che essa non rientra tra le procedure concorsuali *"in corso di espletamento"* cui è rivolta la disciplina transitoria;
- l'odierno ricorrente è stato sottoposto alle visite mediche nel dicembre 2018, ossia ben 2 anni dopo l'entrata in vigore del DPR, con la conseguenza che non sussiste alcuna esigenza di scongiurare la *"sovrapposizione tra la data di efficacia dell'emanando regolamento e quella della valutazione dei requisiti"*.

Sotto ulteriore profilo, si rileva che l'abrogazione della prescrizione sull'altezza minima escludente, operata dalla legge n. 2/2015, costituisce attuazione del **divieto di discriminazione nell'accesso al pubblico impiego**.

Tale divieto, essendo espressione di un principio generale dell'ordinamento (nazionale e sovranazionale) è (i) derogabile solo in casi tassativi previsti dalla legge e (ii) immediatamente applicabile.

Quanto al primo profilo *sub (i)*, **valga solo richiamare quanto già sopra osservato, ossia che non è prevista alcuna deroga ex lege** al limite di altezza che riguardi il caso in esame. Anzi, la nuova normativa introdotta nel 2015 ha inteso proprio eliminare il parametro dell'altezza minima quale requisito autonomo di valutazione dell'idoneità del candidato per l'accesso al comparto Difesa e Sicurezza.

Quanto al secondo profilo *sub (ii)*, si evidenzia che il Consiglio di Stato ha riconosciuto che *"il precetto primario, anche sulla base della [...] esigenza di una interpretazione e di un'applicazione costituzionalmente conforme del quadro normativo, è **immediatamente operativo**"* (Cons. Stato, sez. IV, n. 2706/2017 e n. 855/2016), ossia è applicabile a

partire da un momento antecedente a quello di verifica dell'idoneità psico-fisica della ricorrente.

Ne discende che l'applicazione della pregressa normativa (DPCM n. 411/1987) al caso di specie viola i principi generali di uguaglianza e non discriminazione e si pone in contrasto con una lettura del quadro normativo di riferimento costituzionalmente orientata.

2. Violazione art. 3, 37 e 51 della Costituzione; violazione art. 1 Legge 13.12.1986 n. 874; violazione art. 31 del D.Lgs. n. 198/06; violazione art. 1, Legge 12 gennaio 2015, n. 2; violazione D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207; eccesso di potere per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.

Sotto ulteriore ed autonomo profilo, con il presente motivo, parte ricorrente censura il Bando di concorso (ed i presupposti atti regolamentari) in quanto patentemente illegittimo nella misura in cui lo stesso venisse interpretato nel senso di richiedere l'accertamento dell'idoneità psico-fisica del candidato sulla base dei criteri fissati ai sensi del dm 11 marzo 2008 n. 78 e del DPCM 411/1988 e s.m.i., e dunque l'imposizione di un limite generale di altezza valevole per qualsivoglia mansione all'interno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Come già chiarito nella sentenza della Corte Costituzionale n. 163 del 1993 – che ha dichiarato illegittima per contrasto con gli articoli 3, 37 e 51 Cost., una normativa che prevedeva requisiti di altezza minima indifferenziata per uomini e donne per l'accesso al Corpo dei Vigili Urbani della Provincia di Trento – finalità della disciplina in materia di limiti di altezza “è quello di selezionare l'accesso al posto di lavoro sulla base di criteri attinenti alla statura fisica”.

I principi costituzionali soprarichiamati hanno trovato espresso riconoscimento normativo nella legge 13.12.1986 n. 874, recante “Norme concernenti i limiti d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici”, che all'art. 1 poneva il **principio, valido come regola generale, del divieto di discriminazione delle persone sulla base dell'altezza** che “non costituisce motivo alcuno per la partecipazione ai concorsi pubblici indetti dalle pubbliche amministrazioni, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici, salvo i casi previsti dall'articolo 2”, il quale demandava ad un emanando DPCM di stabilire “le mansioni e qualifiche speciali per le quali è necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite”.

Le disposizioni in parola sono state abrogate dall'art. 57 del D.Lgs. 11.04.2006 n. 198, e riprodotte, nel loro contenuto, dall'art. 31 del D.Lgs. n. 198/06, che al comma 2 ribadisce che “L'altezza delle persone non costituisce motivo di discriminazione nell'accesso a

cariche, professioni e impieghi pubblici ad eccezione dei casi in cui riguardino quelle mansioni e qualifiche speciali, per le quali è necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite, indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali più rappresentative e la Commissione per la parità tra uomo e donna, fatte salve le specifiche disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

Tuttavia, il DPCM attuativo (D.P.C.M. 22-7-1987 n. 411), al quale era demandato, appunto, il compito di individuare i requisiti di altezza necessari in quanto strettamente “connessi a specifiche mansioni e compiti del militare” non ha provveduto nel senso indicato dalla legge in parola, in quanto, dopo aver correttamente richiamato nelle premesse la legge alla quale doveva dare attuazione (la legge 13 dicembre 1986, n. 874) e ricordato le finalità perseguite (determinazione delle mansioni e qualifiche speciali per le quali è necessario stabilire un limite di altezza e la misura dello stesso), ha poi, nel dettare la disciplina concreta ad esso demandata, “tradito” il compito ad esso affidato. Si evidenzia, infatti, come la selezione pubblica oggetto del presente gravame sia stata indetta per l’assunzione di 814 Vigili del Fuoco, senza alcuna specificazione delle mansioni che avrebbero svolto e che – secondo una valutazione da compiersi in relazione alle specifiche mansioni – avrebbe potuto in ipotesi (ed in assenza della introdotta novella) giustificare l’imposizione di un siffatto parametro fisico (altezza minima m 1,65).

Dopo aver svolto tali argomentazioni, la ricorrente ha proposto istanza cautelare ex art. 55 C.p.A. deducendo quanto al periculum in mora, che esso emerge dalle doglianze di diritto sopra spiegate. Quanto al danno, lo stesso sarebbe evidentemente grave ed irreparabile essendovi il concreto rischio che la ricorrente, a causa dell’impugnata esclusione dal concorso di cui è qui causa, non possa accedere al corso di formazione e/o addestramento dei Vigili del Fuoco.

Riteneva, quindi sussistenti i presupposti per la concessione del provvedimento cautelare richiesto.

Il sig. Colantoni Francesco, a mezzo dello scrivente procuratore, ha formulato le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in via cautelare, sospendere, previa audizione del sottoscritto difensore in Camera di Consiglio, i provvedimenti impugnati ovvero concedere la tutela cautelare ritenuta congrua; nel merito, annullare i provvedimenti impugnati di cui in epigrafe. Con vittoria di spese ed onorari.

Si producono atti e documenti come da separato elenco.

* * *

Con ordinanza n. 4540 del 08.04.2019 la Sez. I Bis del TAR, ha accolto, “anche ai fini dell’ammissione “con riserva” della ricorrente a partecipare al corso di formazione”; ha inoltre disposto l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami attraverso la inserzione sul sito Internet del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del presente avviso contenente il sunto del ricorso originario e delle relative conclusioni, nonchè gli estremi della presente decisione con l’indicazione nominativa di tutti i controinteressati, così come indicati nelle graduatoria finale, che devono ritenersi contraddittori necessari. Assegnava, per tali incombenti, il termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente decisione e l’ulteriore termine di giorni trenta dal compimento di tali formalità per il deposito, per via telematica, della documentazione afferente la notifica alla Segreteria della Sezione attestante rispetto dell’incombente in questione.

Contestualmente fissava la camera di consiglio per il prosieguo del giudizio alla data del 03 giugno 2019 e sospendeva nel frattempo il provvedimento impugnato.

f.to

Avv. Michele Di Michele